

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI, AI SENSI DELL'ART. 3 QUATER DEL DECRETO LEGGE 21/9/2021 N. 127, CONVERTITO DALLA LEGGE 19/11/2021 N. 165 E S.M.I. E DGRM N.1912/2023, DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006.

1. FINALITÀ

Il presente regolamento, redatto secondo gli indirizzi regionali dettati con DGRM n.1912 del 12/12/2023, definisce i criteri e disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività esercitabili in deroga agli art. n. 4 comma 7 L. 412/1991 e n. 53 D.Lgs. 165/2001, da parte del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità di cui alla Legge n. 43/2006, in attuazione del disposto dell'art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127, convertito dalla Legge 19.11.2021 n. 165, modificato dall'art. 4, comma 8-ter del D.L. n. 198/2022 convertito dalla L. n. 14/2023 e successivamente sostituito dall'art. 13 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al punto 1. prevedono che al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, dipendente a tempo determinato e indeterminato, di cui alla L. 43/2006 (con esclusione del personale della dirigenza), al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'uopo si richiamano i testi dell'articolo 4, comma 7 della L. 412 /1991 e dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 in vigore alla data di adozione del presente regolamento:

Articolo 4, comma 7, L. 412/1991

“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. Omissis

Articolo 53 D.Lgs. 165/2001

“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”. Omissis

In base alla ratio della normativa sopracitata le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità, in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro subordinato, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio.

Ne deriva, quindi, che per gli incarichi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

3. TIPOLOGIE DI INCARICO

Considerato che il comma 2 dell'art. 3-quater innanzi richiamato fa riferimento alla necessità della preventiva autorizzazione aziendale per gli incarichi di che trattasi, il predetto personale potrà espletare prestazioni professionali solo al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza attraverso:

- il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche;
- l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private accreditate e non accreditate, comunque non convenzionate neppure parzialmente con il SSN, in quanto la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare *conflitto di interessi*, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione;
- la stipula di contratti di prestazioni di assistenza professionale domiciliare su base oraria a favore di singoli utenti con apertura di partita IVA da parte del professionista.

4. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale nonché di verificare il rispetto **della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo** aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Tale autorizzazione è concessa con riferimento a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro.

Sono previste tre condizioni perché l'azienda possa rilasciare l'autorizzazione:

1. l'Azienda deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale. L'ente dovrà pertanto verificare che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente e più in generale con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

L'ente dovrà inoltre acquisire l'autodichiarazione del dipendente di non prestare attività lavorativa in conflitto con le limitazioni/prescrizioni riconosciute per l'attività ordinaria in Azienda dal medico competente.

2. deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro; l'attività del dipendente dovrà **conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNLL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro.**

Il dipendente pertanto dovrà, in sede di richiesta di autorizzazione, assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza periodica (ogni tre mesi) presentare nel corso dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto.

In ogni caso dovrà comunicare all'ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni. Sarà sempre onere del dipendente comunicare anche eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse.

L'attività non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio per ferie, malattia, infortunio, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito.

3. **L'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa**, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.
- L'azienda dovrà rendere nota con congruo anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive correlate ai suddetti piani aziendali di contenimento delle liste di attesa e ai profili professionali del ruolo sanitario inseriti nei piani stessi e il dipendente, che chiede il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività *extra officio*, dovrà dichiarare la disponibilità in via preventiva all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive.

Si precisa che tale disponibilità dovrà essere richiesta a tutti coloro (i cui profili sono inseriti nei piani di contenimento delle liste di attesa) che presentano istanza di autorizzazione indipendentemente dalla situazione delle liste di attesa riferita al reparto ove il dipendente è incardinato.

Quanto sopra è finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo aziendale di riduzione delle liste di attesa in considerazione della parziale fungibilità del personale del comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento che ne può consentire l'utilizzo presso più strutture.

Nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi libero professionali da parte di soggetti pubblici o privati si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, 3 in particolare, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi.

L'autorizzazione, rilasciata per l'assunzione degli incarichi di cui al presente regolamento, non implica copertura assicurativa per eventuali responsabilità professionali ed infortuni in cui il dipendente potrà incorrere per l'attività esterna autorizzata.

5. DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

a) Diniego oggettivo

Il diniego all'autorizzazione deve essere fondato su motivi oggettivi, che devono essere esplicitati in un'adeguata motivazione, in modo di dar conto dell'esistenza dei presupposti che consentono il rifiuto e, in generale, del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.

b) Diniego per conflitto di interesse

E' assolutamente indispensabile un'attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse anche potenziale.

Si presume la sussistenza del conflitto di interesse, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi che l'attività debba essere svolta con le strutture che abbiano in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all'azienda o ente presso cui il professionista ha rapporto di lavoro dipendente.

c) Diniego per situazioni di criticità

Il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, non può essere giustificato solo dall'esistenza di situazioni di criticità connesse al superamento dei tempi di erogazione delle prestazioni all'utenza rispetto ai termini fissati dalla Regione Marche, ma dalla circostanza che, concretamente, l'esercizio dell'attività *extra officio* possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni come regolamentato all'art. 4 punto 3 che precede.

d) Diniego a dipendenti con contratto di lavoro part-time

Non è rilasciabile l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in argomento ai dipendenti che in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con l'azienda o ente o che risultino beneficiari di riduzioni dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo.



Resta comunque fermo, quanto previsto dall'articolo 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

6. SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra ufficio di cui al presente regolamento, è disposta dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, nei seguenti casi:

1. insorgenza di difficoltà organizzative interne aziendali, riconducibili, con oggettive e motivate evidenze allo svolgimento dell'attività extra ufficio del dipendente;
2. inosservanza delle norme in materia di orario di lavoro;
3. mancato rilascio da parte del dipendente della dichiarazione periodica inerente all'osservanza dell'orario di lavoro o della documentazione richiesta dall'istituto per attività di controllo.

L'attività extra ufficio potrà essere ripresa, una volta superate le difficoltà organizzative contestuali che hanno determinato la sospensione, esclusivamente previa dichiarazione formale del vertice dell'amministrazione di appartenenza.

7. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione è disposta dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, con effetto immediato:

1. per il venir meno delle condizioni valutate per il rilascio dell'autorizzazione;
2. per sopravvenuta insorgenza di conflitto d'interesse;
3. per violazione, nello svolgimento delle attività connesse all'autorizzazione, delle prescrizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
4. per la mancata effettuazione senza valida giustificazione dell'attività aggiuntiva aziendale finalizzata alla riduzione delle liste di attesa.

8. NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente.

9. ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di esecutività dell'atto di recepimento da parte della Direzione Generale della AST di Ancona.